

QUADERNO PATTI E CONDIZIONI RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE
SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE

LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ha in essere una polizza con una franchigia frontale (S.I.R.), di euro € 10.000,00.

Al fine di procedere all'espletamento del servizio in oggetto si dispone quanto segue:

Art.1 OBIETTIVI DEL SERVIZIO. Obiettivi di questo servizio sono: gestione, istruzione, definizione, liquidazione di tutti i sinistri rientranti nel valore della franchigia, per il periodo suddetto. La procedura dovrà prevedere tutti i passaggi operativi e gestionali con la loro puntuale articolazione ed i relativi sistemi di gestione e controllo che la società si impegna a svolgere. Il servizio dovrà prevedere le seguenti prestazioni:

- 1)una gestione informatizzata delle pratiche attraverso un applicativo dedicato;
- 2)raccolta o ricevimento delle pratiche dell'Ente ogni 15 giorni;
- 3)organizzazioni di incontri periodici per la definizione delle pratiche ogni 3 mesi;
- 4)esecuzione di perizie/accertamenti per ogni sinistro aperto;
- 5)descrizione delle modalità di raccordo con gli uffici della Provincia per le voci sopraelencate;
- 6)modalità per l'individuazione di professionisti quali medici legali ed avvocati;

Art.2) NORMATIVE CHE REGOLANO L'AFFIDAMENTO:

- D. Lgs. 163/2006;
- Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia di Reggio Emilia;
- Regolamento di attuazione del Codice, DPR 207/2010;
- prescrizioni contenute negli articoli del presente atto;
- ogni altra disposizione di legge vigente in materia;
- norme del Codice Civile per tutto quanto qui non previsto.

Art.3) OFFERTA - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - DEPOSITO CAUZIONALE:

Il servizio sarà assegnato a Lotto unico a misura, previa manifestazione di interesse, disponendo l'affidamento ai sensi degli artt. 83 e 125 del D. Lgs. 163/06. L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per la Provincia individuata dal punteggio più alto ottenuto per somma dei punti attribuiti a ciascun parametro qualitativo e quantitativo.

Le Imprese invitate dovranno consegnare come indicato nella lettera d'invito, presso l'Ufficio Appalti e Contratti dell'Ente una busta chiusa contenente i documenti indicati:

- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale Rappresentante (utilizzare il Mod. A allegato alla presente);
- presentazione di apposita relazione tecnica come più sotto indicato;

- Offerta Economica in bollo redatta su carta intestata, specificando il ribasso espresso in cifre e lettere e con un massimo di soli 2 decimali (Mod. B), inferiore al prezzo base per apertura singolo sinistro (importo base € 100,00 netti).

Il servizio verrà assegnato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida ed idonea.

In caso di parità, si procederà a norma dell'Art. 77 del R.D. 23.05.1924 N. 827.

Nel caso di differenze tra prezzo unitario in cifre e in lettere, varrà l'importo più vantaggioso per l'Amministrazione.

La presente indagine di mercato sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:

CRITERIO A - Ribasso sul costo di apertura per singolo sinistro: massimo 30 punti (importo a base d'asta per singolo sinistro € 100,00 netti).

Il punteggio relativo al "Prezzo", relativamente all'elemento di tipo quantitativo, offerto sarà determinato sulla base della formula seguente:

$$M(i) = 30 * r(i) / r(max)$$

dove:

M(i) = Punteggio attribuito al i-esimo concorrente

r(i) è il ribasso indicato nell'i-esima offerta;

r(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).

Il ribasso di ciascun candidato viene messa in relazione inversamente proporzionale al ribasso migliore. L'offerta con il migliore ribasso prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore il ribasso offerto.

In ogni caso, il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sarà quello preso a riferimento per determinare l'importo contrattuale.

La Provincia si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte pervenute.

CRITERIO B – Qualità

massimo 70 punti

Così ripartiti:

Sub - criterio B1 Descrizione modalità di erogazione e organizzazione del servizio con riferimento alle attività di apertura del sinistro, attività istruttoria e modalità operativa di definizione sinistro.

Indicazioni delle attività inerenti le modalità di informazione agli uffici provinciali con indicazioni delle tempistiche.

Indicazione dei report che verranno resi disponibili per l'esatto controllo delle attività e dell'andamento dei sinistri

massimo 40 punti;

Sub - criterio B2 Eventuali migliorie proposte gratuite e senza costi aggiuntivi per l'Ente, nell'esecuzione del servizio.

massimo 20 punti;

Sub - criterio B Eventuali migliorie proposte nella tempistica dei vari punti del servizio indicati all'Art.1

massimo 10 punti.

Totale complessivo: punti 100.

L'offerta, relativamente agli aspetti tecnici e progettuali, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, debitamente sottoscritta in originale, in cui siano indicate le caratteristiche metodologiche proposte per l'organizzazione e la realizzazione di tutti i servizi richiesti ed offerti, come specificato all'art. 1 del presente capitolato

Al fine della valutazione del Criterio B "qualità" le Ditte dovranno presentare una relazione tecnica. Tale relazione dovrà essere redatta in un numero di facciate formato A4 non superiori a 8. Sono esclusi dal computo le pagine relative ai *curricula* professionali del personale addetto all'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 1 e al presente articolo.

Si precisa che la Commissione aggiudicatrice si asterrà dal valutare il testo eccedente il suddetto limite.

La Commissione, in seduta riservata, sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo. Si precisa, inoltre, che la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi alla qualità, di cui al criterio B, almeno il punteggio di 40 su 70.

Con la presentazione dell'offerta, l'Impresa si obbliga nei confronti dell'Ente ad effettuare il servizio nei modi e nei termini previsti dal presente Quaderno patti e condizioni e proposti nella relazione tecnica presentata, mentre per l'Ente il rapporto obbligatorio sorge solo dopo l'intervenuta esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento definitivo del servizio, con consegna in via d'urgenza in pendenza di stipula contrattuale.

La Provincia si riserva anche il diritto di cessare in qualsiasi momento il servizio a suo giudizio insindacabile, qualora venga meno il fabbisogno di quanto aggiudicato, ovvero di recedere, tenuto conto altresì dell'evoluzione delle normative di riordino delle province.

In caso di mancato affidamento o revoca dello stesso per conclusione dell'esigenza della prestazione oggetto del presente affidamento, l'Impresa affidataria non potrà vantare nei confronti

della Provincia alcun diritto di rimborso spese o risarcimento danni, sia per danno emergente che per lucro cessante.

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni e norme contenute nel presente atto.

Art.4) DURATA DEL SERVIZIO:

Il contratto decorrerà dalla data di consegna del servizio fino al 31/12/2016, con possibilità di rinnovo, a discrezione della Provincia, alle stesse condizioni economiche del contratto originale; l'impresa sarà obbligata a gestire i sinistri aperti dal committente dalla data di consegna del servizio fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla concorrenza della somma massima di euro 19.500,00 al netto di IVA

L'importo totale affidato a misura, non potrà comunque superare la somma predetta e verrà assegnata nel seguente modo: verrà garantita la somma base (da decurtare della % di ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria) di € 100,00 netti per sinistro, fino comunque alla concorrenza della somma totale massima di € 19.500,00 netti, raggiunta la quale, il contratto si intenderà risolto anticipatamente da parte dell'Ente, mentre la ditta dovrà garantire la chiusura e il completamento della gestione di tutti i sinistri aperti fino a quella data. Si precisa fin d'ora che la liquidazione avverrà entro 30 gg. ricevimento, previa presentazione di apposita fattura mensile.

La Provincia ha la facoltà di rinnovare il contratto, alle stesse condizioni negoziali, fino alla concorrenza della somma ulteriore di euro 19.500,00, qualora il committente decida di esercitare tale facoltà l'operatore economico affidatario del servizio è tenuto a proseguire il rapporto contrattuale.

Art.5) PRESCRIZIONI GENERALI:

L'Impresa affidataria dovrà garantire la realizzazione dei servizi previsti dall'Art. 1, rispettandone le tempistiche e le migliorie proposte in sede di offerta.

Art.6) ONERI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO:

L'Impresa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi alla Previdenza ed Assistenza dei prestatori di lavoro, nonché impegnarsi al rispetto dei contratti collettivi di categoria, anche se la Ditta non è formalmente iscritta ai sindacati medesimi. Il mancato rispetto da parte della Ditta aggiudicataria dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la Previdenza e l'Assistenza dei propri prestatori di lavoro, comporterà la risoluzione del

contratto stipulato. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle assicurazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa si obbliga al rispetto di tutto quanto previsto in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; si obbliga inoltre ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti di contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi relativi al personale adibito al servizio di cui trattasi.

ART. 7) RESPONSABILITA'-ASSICURAZIONI DERIVANTI DALL' ESECUZIONE
DEL SERVIZIO – CAUZIONE DEFINITIVA:

L'Impresa affidataria sarà ritenuta responsabile dell'operato dei propri dipendenti; pertanto assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di danni arrecati in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze che potranno verificarsi nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto.

L'Impresa affidataria quindi dovrà dimostrare di possedere in corso di validità, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni verso terzi, con massimale unico di almeno Euro 1.000.000,00.

La polizza in questione dovrà essere stipulata con Impresa Assicuratrice di primaria importanza nazionale, ed a richiesta del committente dovrà essere fornita copia della polizza.

L'Amministrazione avrà la facoltà di controllare e verificare in ogni momento la buona esecuzione del servizio.

L'Impresa assegnataria, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione degli obblighi contrattuali, dovrà versare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di assegnazione una cauzione pari al 10 (dieci) per cento del valore del servizio, esclusa I.V.A.

La cauzione dovrà essere costituita da fidejussione bancaria prestata da Azienda di Credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.03.1936 N. 375 e successive modifiche o da polizza assicurativa di cui al punto C) Art. 1 Legge 10/06/1982, n°. 348.

Nel caso di costituzione di cauzione a mezzo polizza assicurativa, l'assicurazione interessata dovrà inserire la seguente clausola:

"L'Impresa assicuratrice si obbliga ad effettuare il versamento alla Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale della somma corrispondente alla cauzione ad insindacabile richiesta della Provincia medesima, senza opporre eccezioni, entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta".

Per le cauzioni prestate mediante polizza, fidejussione bancaria o assicurativa va inoltre aggiunta la seguente clausola "La Banca (o Società Assicuratrice) sottoscritta dichiara di prestare la presente fidejussione con esplicita rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione ex Art.1944 c.c. e rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 1° comma, Art. 1957 c.c.".

L'affidatario è tenuto a mantenere la cauzione definitiva nell'ammontare stabilito per tutta la durata del servizio, per cui egli rimane obbligato a reintegrarlo a mano a mano che l'Amministrazione dovesse operare su di esso prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto.

ART. 8) CAUSA DI FORZA MAGGIORE:

Nell'ipotesi d'interruzione temporanea del servizio per causa di forza maggiore non direttamente imputabile al fornitore, l'Ente si riserva il diritto di ricorrere per emergenza ad altra ditta addebitando gli eventuali e conseguenti maggiori oneri e relative spese alla ditta affidataria, che non potrà sollevare alcuna eccezione.

Art.9) PENALE PER INADEMPIENZE SERVIZIO:

La mancata osservanza dei tempi di esecuzione delle prestazioni, specificati all'Art.1 del presente Capitolato e offerti in gara, darà luogo alle seguenti penali che verranno fatte applicare dalla Compagnia:

- penale pari all'1% dell'importo per mancato rispetto delle tempistiche offerte per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

In caso di ritardi e penali fino ad Euro 1,500,00, la Provincia ha facoltà di rescindere il contratto.

E' fatta salva in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore.

Art.10) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA:

Qualora la Ditta affidataria manchi anche ad uno solo degli obblighi assunti o si renda colpevole di gravi inadempienze quali ad esempio:

- ripetuti ritardi nello svolgimento del servizio;
- applicazioni di penali per un importo pari ad € 1.500,00, secondo le modalità previste dall'Art.9;
- qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione contrattuale;

l'Ente avrà la facoltà di risolvere "ipso-facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata (ex Art. 1456 c.c.) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Nel caso si verificano lievi inadempimenti, il committente ha facoltà di risolvere il contratto al terzo richiamo scritto. Ferme restando le responsabilità di ordine penale che potessero evidenziarsi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi di cui sopra, comporterà per l'Impresa la perdita dell'intero deposito cauzionale ed il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute alle quali il committente potrà andare incontro per la differenza di prezzo che dovrà pagare per il rimanente periodo contrattuale.

Art.11) SUBAPPALTO:

L'eventuale subappalto sarà regolato dalle disposizioni di cui al Decreto Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura massima del 30% del servizio.

In caso di subappalto l'appaltatore sarà il solo ed unico responsabile del servizio subappaltato nei confronti del committente.

L'impresa non potrà cedere il contratto né il relativo credito, senza il consenso scritto del committente.

ART.12) STIPULA - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato con oneri a carico dell'Impresa aggiudicataria, nella forma di **Scrittura Privata** da registrarsi in caso d'uso.

ART.13) MODALITA' DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata

comunicazione alla **Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.**

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia approvato con delibera della Giunta provinciale n. 23 dell'11/02/2014 e pubblicato sul sito dell'amministrazione provinciale.

La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui sopra costituisce motivi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che al momento presente, nell'ambito del programma denominato "Acquisti in Rete della PA", attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la gestione della Consip S.p.A. ex articolo 26 Legge Finanziaria per l'anno 2000 - L. 488/99 e D.M. del 24.02.2000, relativamente alla categoria "Servizi assicurativi e peritali", non è attiva alcuna convenzione relativa a servizi analoghi a quelli di cui sopra.

Inoltre con riferimento alla Legge n. 123 del 3/8/2007 e successiva determinazione n. 3/2008 del 5 Marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'AUTORITA' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si dichiara che, i servizi in oggetto, riguardano attività di natura prettamente intellettuale, non prevedendosi rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze.

Per qualsiasi condizione non espressamente prevista nel presente Capitolato Speciale, saranno osservate le norme in materia del Codice Civile. Per qualsiasi controversia nell'esecuzione della fornitura è competente il Foro di Reggio Emilia, con esclusione di qualsiasi deferimento ad arbitri.

La Provincia si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte pervenute, ex art. 86, comma 3 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che l'affidamento oggetto del presente documento, verrà conseguentemente stipulato, ma in considerazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, potrà rendersi necessario cederlo in tutto o in parte, senza che il contraente possa vantare alcunchè nei confronti della Provincia di Reggio Emilia.

Si evidenzia che se i servizi oggetto del presente quaderno patti e condizioni, saranno disponibili nell'ambito delle convenzioni quadro definite da CONSIP S.p.A., INTERCENT-ER, MEPA, la Provincia si riserva di procedere tramite tali convenzioni. Tale facoltà sarà esercitabile dalla

Provincia fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva con determinazione dirigenziale. In caso di mancata aggiudicazione definitiva per esercizio della facoltà di inoltro dell'ordine tramite CONSIP SpA, INTERCENT-ER, MEPA, le ditte offerenti, compresa quella aggiudicataria provvisoria, non potranno vantare alcun diritto a risarcimento danni per danno emergente o lucro cessante.

Responsabile del Procedimento ex D. Lgs. 163/2006 e L. 241/90: Stefano Tagliavini,